

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2914 del 23/06/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CERAMICA VALSECCHIA SPA DI VIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2998 del 23/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.17930/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A." – Viano.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Tenuto conto che è stata stipulata la convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna ed ARPAE, prevista dall'art. 15, comma 9 della L.R. 13/2015, per la delega al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia dell'esercizio delle funzioni ambientali ancora in capo alla Provincia in forza del D.Lgs. 152/2006, tra cui l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n. 53477 del 19/10/2015, rettificata con atto prot. 59412 del 23/11/2015 della Provincia di Reggio Emilia, e successivamente modificata con atto della Scrivente ARPAE n. DET-AMB-2017-1614 del 28/03/2017 nei confronti della Ditta **"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A."** avente sede legale in Comune di **Castellarano** - Via Radici Nord n. 90/A - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Viano** - **Via Felegghetti n.14/16** - Provincia di Reggio Emilia inerente l'attività di **macinazione argille ceramiche**;

Dato atto che la suddetta Ditta ha presentato domanda per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto di "Aumento delle quantità massime recuperabili per l'attività di gestione rifiuti svolta da Ceramica Valsecchia SPA in Comune di Viano (RE)", acquisita al protocollo della Scrivente ARPAE al n. PGRE/2017/4415 del 14/04/2017, consistente in sintesi in aumento dei quantitativi e variazione di alcuni codici EER dei rifiuti oggetto di recupero. Tale procedimento è esitato con la determinazione dirigenziale del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Regione Emilia Romagna n. 16022 del 08/10/2018, successivamente modificato con atto dirigenziale n. 6724 del 15/04/2019, che esclude il progetto in oggetto dalla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 4/2018 e dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, presentata conseguentemente all'esito di procedura valutativa conclusasi con Determinazione regionale n. 16022 del 08/10/2018, da parte della Ditta **"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A."** avente sede legale in Comune di Castellarano - Via Radici Nord n. 90/A - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **macinazione argille ceramiche e impianto di recupero rifiuti per la produzione di atomizzato** ubicato in Comune di **Viano** - Via Felegghetti n.14/16 - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot. n. **PG/2019/90386** del **07/06/2019** e successive integrazioni;

Considerato che, sinteticamente, le modifiche richieste consistono in:

- un aumento dei quantitativi annui ed istantanei di rifiuti non pericolosi trattati;
- l'eliminazione del rifiuto identificato al codice EER 101206 per la tipologia 7.3 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998;
- l'introduzione del rifiuto identificato al codice EER 101203 per la tipologia 12.6 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998;
- un aumento delle ore giornaliere e dei giorni lavorativi settimanali;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- proseguimento senza modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- modifica dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;
- nulla osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Viano, con nota del 18/10/2019 PG/2019/61180;
- il nulla osta acustico del Comune di Viano con atto PG/88762 del 19/06/2020;
- conferma del parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Reggio Emilia nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) prot. n. 3346 del 14/02/2018, con atto PG/2019/162614 del 22/10/2019;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano con atto PG/41767 del 17/03/2020;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336001/336014 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22”;
- L.132/2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” con specifico riferimento all’art. 26-bis;

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Anitmafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art.89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art.88 del D.Lgs.159/2011;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **“CERAMICA VALSECCHIA S.P.A.”** ubicato in Comune di Viano - Via Feleggetti n.14/16 - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acqua	Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rifiuti	Modifica dell'attività di recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006, D.M. 5/02/1998 e D.M. 28/03/2018 n.69.
Rumore	Nulla osta acustico.

2. di dare atto che la Ditta è iscritta al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art.216 del D. Lgs. 152/06 con il numero 131 e che il presente atto non comporta modifiche a tale numero di iscrizione che, pertanto, rimane ugualmente attribuito;
3. che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Reggio Emilia prot. n.53477 del 19/10/2015, rettificata con atto prot. n.59412 del 23/11/2015 e modificata

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336001/336014 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dalla Scrivente ARPAE con DET-AMB-2017-1614 del 28/03/2017;

4. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia ai sensi del D.Lgs.152/06.**
 - **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06.**
 - **Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**
 - **Allegato 4 – Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 di cui al D.Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 5 – Nulla osta acustico.**
5. che la ditta deve rispettare quanto disposto nella determinazione dirigenziale del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Regione Emilia Romagna n. 16022 del 08/10/2018, "Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) riguardante il progetto di "Aumento delle quantità massime recuperabili per l'attività di gestione rifiuti svolta da Ceramica Valsecchia SPA in Comune di Viano (RE)", successivamente modificata con atto dirigenziale n. 6724 del 15/04/2019 "Modifica della prescrizione di cui alla lettera b), punto 1 della propria determinazione dirigenziale n. 16022/2019 relativa al provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) riguardante il progetto di aumento delle quantità massime recuperabili per l'attività di gestione rifiuti svolta da Ceramica Valsecchia SPA, da realizzarsi presso l'impianto posto in Comune di Montecchio Emilia, strada per San Plo d'Enza, n. 76" in premessa richiamata;
6. che devono essere rispettate le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
7. che sono fatte salve, relativamente all'impianto tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
8. che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio nei confronti di terzi;
9. che sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
10. che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente;
11. che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
12. che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare

la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

13. di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Dall'insediamento si formano acque di prima pioggia aventi punto di scarico identificato in planimetria con la lettera "A" ed acque reflue domestiche aventi punto di scarico identificato con lettera "C". Per lo scarico "C" di acque reflue domestiche si rimanda all'Allegato 2 della presente autorizzazione

Le acque di prima pioggia si formano su aree sul lato est dello stabilimento all'uscita dal capannone argille

Si originano inoltre acque di prima pioggia anche dall'area di pertinenza dell'uscita mezzi dal carico atomizzato sul lato sud dello stabilimento che, però non danno origine ad uno scarico in acque superficiali essendo recuperate all'interno del ciclo produttivo. Pertanto lo schema fognario complessivo dell'insediamento è caratterizzato da reti fognarie separate industriali, domestiche e di prima pioggia.

Per il trattamento dello scarico "A" di acque di prima pioggia, è presente un impianto di raccolta e trattamento costituito da pozzetto scolmatore/deviatore per le acque di seconda pioggia, vasca di accumulo della capacità di 3 m³ dotata di valvola di chiusura comandata da un galleggiante e di pompa per l'alimentazione del disoleatore al termine delle 48/72 ore che saranno impostate, disoleatore finale di tipo statico con filtro a coalescenza da 1 m³ con sistema di chiusura automatico sulla tubazione in uscita che si attiva, in base al livello delle sostanze oleose separate accumulatisi nell'apposito comparto del disoleatore, per impedire la fuoriuscita delle stesse.

Per le acque di prima pioggia dell'area cortiliva sud è presente un pozzetto scolmatore/deviatore delle acque di seconda pioggia a monte di vasca di raccolta del volume di 3 m³ dotata di valvola di chiusura comandata da un galleggiante e di pompa per l'invio delle acque alla vasca per il recupero delle acque in produzione.

Il recapito finale è il torrente Tresinaro.

Per l'approvvigionamento idrico la ditta utilizza una derivazione di acqua dal torrente Tresinaro per usi produttivi e acquedotto per usi civili. Nell'area è inoltre presente un pozzo.

Per quanto riguarda le sostanze Pericolose di cui all'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e le "altre sostanze pericolose" di cui all'allegato 2 del D.G.R. 1053 del 09.06.2003 la ditta ha dichiarato che sono assenti.

Prescrizioni

1. Tutti i sistemi di trattamento previsti dal progetto devono essere conformi alle indicazioni del costruttore. La Dichiarazione rilasciata da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato deve essere conservata per poter esser messa in visione agli agenti accertatori.

2. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.

3. Lo scarico "A" di acque di prima pioggia dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/06.

4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

5. Il punto individuato per il controllo dello scarico "A", deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.

6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo, o dal proprietario o da ditta specializzata, agli impianti di trattamento con periodicità adeguata.

7. Si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.

8. Dovrà essere effettuato 1 autocontrollo analitico dello scarico "A" nel corso dell'anno, che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri pH, solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali, riferito ad un campione medio composito nell'arco di tre ore o di durata inferiore in relazione all'evento meteorico. Per i campioni prelevati dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.

9. Gli esiti degli autocontrolli devono essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo di autorizzazione allo scarico.

10. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec.

11. I rapporti di prova delle analisi ed i verbali di campionamento dovranno essere conservati presso lo stabilimento per essere a disposizione degli agenti accertatori.

12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinare la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, Servizio Territoriale competente per territorio ed al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza

13. Deve essere garantito il deflusso regolare per lo scarico "A" dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore; il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Lo scarico delle acque reflue domestiche identificato con la lettera "C" riguarda i servizi igienici e gli spogliatoi a servizio dell'attività con una consistenza di 5 A.E.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema di trattamento costituito da un impianto ad ossidazione totale con ricircolo del fango e sedimentazione finale dimensionato per una potenzialità di 50 AE.

Il recapito finale è il torrente Tresinaro.

Prescrizioni

1. Nella conduzione dello scarico siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.

2. A valle dell'impianto il pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

3. Per lo scarico "C" non sono previsti limiti di accettabilità allo scarico, ma il controllo sullo stesso verrà effettuato sulla base degli interventi di manutenzione da effettuare agli impianti come precisato alla successiva prescrizione.

4. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.

5. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

6. Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore; il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**CERAMICA VALSECCHIA SPA**” è autorizzata svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Viano – Via Felegghetti n.14/16** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **macinazione argille ceramiche** con le seguenti emissioni in atmosfera rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Note
E1	ATOMIZZATORE	30000	12	24	Materiale Particellare Piombo Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 30 < 0,5 < 350 < 35 (*)	
E2	ATOMIZZATORE	37000	12	24	Materiale Particellare Piombo Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 30 < 0,5 < 350 < 35 (*)	
E3	REPARTO ATM	45000	10	24	Materiale Particellare	< 30	
E4	PULIZIA PNEUMATICA	3000	10	24	Materiale Particellare	< 30	
(*) I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del piombo, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno trimestrale limitatamente al parametro materiale particellare e piombo per l'emissione n.1 - 2
- almeno semestrale per l'emissione n.3 – 4
- almeno annuale limitatamente al parametro ossidi di azoto per l'emissione n.1 – 2.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate da ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione degli impianti e delle attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale. Dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 4 – Recupero rifiuti in procedura di cui all'art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998

Ditta **CERAMICA VALSECCHIA S.P.A.**

Impianto: VIANO - Via Felegghetti n. 14/16

Registro Provinciale Recuperatori n. **131**

Dato atto che:

–lo stesso impianto risulta iscritto al n. 131 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997, come sostituito dall'art. 216 del D.Lgs. 152/06 a far data dal 15/05/1998, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:

–comunicazione datata 26/01/2000 pervenuta il 22/02/2000	esercizio attività a far tempo dal 24/06/2000;
–comunicazione datata 16/06/2005 pervenuta il 24/06/2005	esercizio attività a far tempo dal 24/06/2005;
–comunicazione datata 25/01/2006 pervenuta il 31/01/2006	esercizio attività a far tempo dal 12/06/2006;
–comunicazione datata 29/04/2010 pervenuta il 10/05/2010	esercizio attività a far tempo dal 24/06/2010;
–comunicazione datata 23/11/2015 pervenuta il 23/11/2015	esercizio attività a far tempo dal 28/03/2017;

–il presente allegato non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 131.

–La Ditta svolge le operazioni di recupero di rifiuti di origine ceramica mediante operazione R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento di impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate, e relativo stoccaggio funzionale ad esclusivo servizio dell'operazione R5 nel rispetto del D.M. 5/2/1998. In particolare sono trattate tipologie di rifiuti di cui ai punti 7.3 e 12.6 del suballegato 1- All.1 al DM 08/02/1998 provenienti da proprio impianto e da altre industrie produttrici di piastrelle e vengono rispettivamente effettuate l'attività di recupero 7.3.3, lett. a) e l'attività 12.6.3, lett. b) del D.M. 05/02/1998. L'attività di recupero rifiuti si inserisce quale fase dell'attività di produzione dell'atomizzato, utilizzato nell'industria ceramica. Nel ciclo produttivo sono utilizzate anche materie prime quali argille, sabbie e feldspati. I rifiuti e le materie prime vengono successivamente scaricati per lo stoccaggio che avviene in cumuli all'interno del capannone coperto in aree opportunamente identificate in planimetria su pavimento in cemento e, per i rifiuti in stato liquido (EER 0802803), nella vasca fuori terra in cemento armato coperta. Per quanto riguarda il rifiuto CER080202- fanghi acquosi contenenti materiali ceramici-, prima dell'utilizzo il materiale viene portato in un'area dedicata il tempo necessario (4- 6 mesi) per raggiungere il giusto grado di umidità (al di sotto del 25%). Con questo processo naturale di disidratazione, propedeutico all'impiego del rifiuto stesso nella produzione di atomizzato, si avvia l'attività di recupero R5 e pertanto è prevista, nelle aree indicate in planimetria, una possibile presenza di quantitativi di rifiuti fino ad un massimo di 15.000 t (stoccaggio istantaneo) per le successive fasi dell'operazione R5 consistenti nella miscelazione con materie prime.

–Rispetto alla precedente attività di gestione rifiuti esercitata dalla ditta, con la comunicazione oggetto della presente AUA a seguito di procedura di Screening, conclusasi con determinazione dirigenziale del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Regione Emilia Romagna n. 16022 del 08/10/2018, successivamente modificata con atto dirigenziale n. 6724 del 15/04/2019, si prevedono le seguenti modifiche:

- un aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati appartenenti alla tipologia 7.3 "sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208]" dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, passando da una quantità complessiva di 3.000 t/anno a 11.700 t/anno;

- un aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati appartenenti alla tipologia 12.6 "*fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica [080202] [080203] [101203] [101203] [101210] [101205] [101299]*" dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, passando da una quantità complessiva di 19.500 t/anno a 52.000 t/anno;
- un aumento dei quantitativi istantanei di rifiuti non pericolosi trattati, appartenenti alla tipologia 12.6 "*fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica [080202] [080203] [101203] [101203] [101210] [101205] [101299]*" dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, passando da una quantità complessiva di 200 t a 15.000 t;
- un aumento delle ore lavorative giornaliere passando da 8 h/g a 24 h/g, dei giorni lavorativi settimanali, passando da 6 gg/settimana a 7gg/settimana e dei giorni lavorativi annuali, passando da 276 gg/anno a 322 gg/anno;
- l'eliminazione del trattamento del rifiuto identificato al codice EER 101206 "*stampi di scarto*" appartenente alla tipologia 7.3;
- l'inserimento del trattamento del rifiuto identificato al codice EER 101203 "*polveri e particolato*" appartenente alla tipologia 12.6;
- la modifica della planimetria conseguente all'aumento dei quantitativi annui di rifiuti trattati, che è la planimetria denominata "*Lay-out aree di stoccaggio rifiuti e materie prime, situazione futura*";
- la potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a 260 t/g;
- la planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "*Lay-out aree di stoccaggio rifiuti e materie prime, situazione futura*" acquisita al protocollo della Scrivente ARPAE n. PG/2019/90386 del 07/06/2019, di riferimento per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti.

Prescrizioni

-L'attività di recupero dei rifiuti deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.

-L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "*Lay-out aree di stoccaggio rifiuti e materie prime, situazione futura*" ed alla documentazione tecnica presentata.

-In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.

-La quantità di rifiuti stoccati identificati al codice EER 080203 "*sospensioni acquose contenenti materiali ceramici*" deve mai superare la volumetria di 366 m³ della vasca di contenimento;

-Non devono essere utilizzati altri spazi di stoccaggio diversi da quelli indicati nella planimetria di riferimento dell'impianto;

-Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

–L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- inquinamento atmosferico;
- prevenzione incendi;
- scarico di acque reflue;
- inquinamento acustico;
- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

–Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

–Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compresa la variazione del layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA.

Il Servizio territoriale di ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

Operazione autorizzata R5

7.3	Sfridi e scarti di prodotti crudi smaltati e cotti						R5
7.3.3 lett. a)	macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi						R5
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
7.3.4 lett. a)	prodotti e mimpasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	750	900	10.700	10.700	10.700	10.700
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	83	100	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTALE		833	1.000	11.700	11.700	11.700	11.700

12.6	fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica						R5	
12.6.3 lett. b)	recupero negli impasti ceramici						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
12.6.4 lett. b)	impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	11.534	11.534					
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	366	366	40.000	40.000	40.000	40.000	
101203	polveri e particolato	2.600	3.100	12.000	12.000	12.000	12.000	
TOTALE		15.000	15.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
TOTALE COMPLESSIVO PER LE TIPOLOGIE 7.3 E 12.6		16.000	16.000	63.700	63.700	63.700	63.700	

Allegato 5 – Nulla osta acustico.

Il Comune di Viano con atto acquisito in data 19/06/2020 al PG/88762, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano, PG/41767 del 17/03/2020, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
2. la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
3. l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
4. la ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, **entro 30 giorni** dall'inizio della attività, un collaudo dell'impatto acustico dell'insediamento nel nuovo assetto con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti ai recettori di confine e assoluti e differenziali presso i recettori abitativi individuati (non in siti analoghi vista anche la orografia irregolare del terreno). Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98.
5. la relazione di collaudo, che dovrà comprendere anche la descrizione delle modalità, dei materiali e degli interventi adottati per il contenimento del rumore, redatta e firmata dal tecnico competente, dovrà essere inviata alla scrivente ARPAE **entro 60 giorni** dalla attivazione degli impianti;
6. nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.